Art. 4.

Vigilanza

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disciplina di adeguamento

1. L'Autorità, qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura a livello locale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvede a darne informazione alla Commissione europea, mediante una descrizione particolareggiata della situazione del mercato.

2. L'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere modificato a seguito della decisione assunta dalla Commissione europea sull'opportunità di sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI,
Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri

BUTTIGLIONE,
Ministro per le politiche comunitarie

GASPARRI,
Ministro delle comunicazioni

CASTELLI,
Ministro della giustizia

TREMONTI,
Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazionecompetente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

– Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

- L'art. 13 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000», è il seguente:

«Art. 13 *(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega)*. - 1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:

1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva».

Nota all'art. 1:

– L'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" è il seguente:

«1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».

Nota all'art. 2:

– L'art. 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», è il seguente:

«Art. 6 *(Sperimentazione)*. - 1. La sperimentazione è subordinata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 20, comma 6, del regolamento, al rilascio, da parte dell'Autorità, di un'autorizzazione provvisoria che:

a) non prefigura alcun titolo per l'ottenimento di un successivo provvedimento di licenza individuale per l'offerta al pubblico del servizio a fini commerciali;

b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di servizio né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;

c) può prevedere, a causa della generale limitatezza della risorsa spettrale disponibile per i servizi di telecomunicazioni, l'espletamento della sperimentazione in regime di co-utenza di frequenze;

d) deve garantire la disponibilità della numerazione necessaria;

e) ha durata limitata nel tempo ed, in ogni caso, questa può essere fissata fino ad un periodo massimo di sei mesi a partire dal giorno di effettiva disponibilità di tutte le risorse necessarie per l'espletamento della sperimentazione;

f) all'attodella richiesta, unitamente all'estensione dell'area operativa, alle modalità di esercizio, alla tipologia ed alla consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, l'operatore deve indicare il carattere sperimentale del servizio;

g) può non comportare oneri per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;

h) non consente alcuna pubblicità né alcuna offerta commerciale del servizio al pubblico durante tutto il periodo della sperimentazione, che pertanto deve intendersi tecnica;

i) obbliga il titolare a comunicare all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione provvisoria gli interessati con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi CEE sono tenuti alla presentazione all'autorità di una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato E.

3. Alla domanda di autorizzazione provvisoria deve essere acclusa la documentazione di cui all'art. 3, comma 2.

4. La sperimentazione non può essere avviata prima del rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

5. L'Autorità decide sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6, comma 13, lettere *a)* e *b)*, del regolamento e con le modalità di cui all'art. 3, commi 5 e 6.

6. Il titolare di un'autorizzazione provvisoria è tenuto ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, ove applicabili e compatibili con la tipologia della sperimentazione

7. Un'autorizzazione provvisoria è rinnovabile, dietro motivataedocumentata richiesta da trasmettere all'Autorità a cura dell'organismo almeno trenta giorni prima della scadenza, previo parere positivo sulla sussistenzadelle motivazioni addotte da parte dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Nota all'art. 4:

– Il testo dell'art. 1, commi 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento dei fatturato realizzato dado stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca».

Nota all'art. 5:

– Il testo dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, è il seguente:

«Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato».

Legge 8 aprile 2002, n. 59

Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformità alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 435):

Presentato dall'on. Giulietti il 4 giugno 2001. Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 23 ottobre 2001; il 13, 14, 20 novembre 2001; il 13, 18 dicembre 2001; il 23 gennaio 2002.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 13 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 14 febbraio 2002, il 19 febbraio 2002 approvato un testo unificato con gli atti numeri 1251 (Folena); 1320 (Di Luca e Floresta); 1389 (Bornacin e Bocchino); 1673 (Lusetti ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1165):

Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 27 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8a commissione, in sede deliberante, il 13 marzo 2002 e approvato il 20 marzo 2002.

NOTE:

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca: «Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, reca: «Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103».

– Il testo degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), è il seguente:

«Art. 4 *(Interconnessione)*. - 1. L'Autorità assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli utenti. In particolare l'Autorità promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione. L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità a svolgere attività di sperimentazione.

3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l'Autorità dispone controlli affinché sia garantito l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui è stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili.

4. L'Autorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorità devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorità.

6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *c)*.

7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi notevole forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti a:

a) osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;

b) rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'Autorità;

c) comunicare tempestivamente all'Autorità gli accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione. L'accesso alle informazioni è regolato dall'art. 19, comma 3, lettera *c)*;

d) definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorità ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. Per tenere conto degli effetti dello sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce entro il 1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una metodologia volta alla determinazione delle predette condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati. Il tasso di remunerazione è fissato dall'Autorità tenendo conto del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.

8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni dello stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società affiliate o gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.

9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera *a)*, condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da esso o da società sue controllate o collegate. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.

10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all'art. 5.

11. L'allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l'elaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle condizioni economiche d'interconnessione nonché delle relative strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorità hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica.

12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate e idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.

14. L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche.

15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove fissate in anticipo dall'Autorità, sono pubblicate secondo quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

16. Tra le condizioni fissate dall'Autorità, oltre a quelle previste nell'allegato D, parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di fornitura e d'impiego; la conformità alle norme pertinenti; la conformità ai requisiti essenziali; la tutela dell'ambiente; la conservazione della qualità del servizio da punto a punto.

17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'Autorità ha facoltà di ve-

rificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate".

«Art. 5 *(Condizioni di accesso alla rete)*. - 1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato A, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.

2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell'accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.

3. L'Autorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato alle parti entro una settimana dalla sua adozione.

4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino in base a quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.

6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.

8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego».

«Art. 7 *(Condizioni economiche di offerta)*. - 1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.

2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerando la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.

3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1 gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta della società Telecom considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.

4. Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro il 1 gennaio 1998, la società Telecom è obbligata a trasmettere all'Autorità entro tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui al comma 7. L'Autorità, anche considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire l'eventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.

5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato.

6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può essere applicato oltre il 1° gennaio 2000.

7. Il calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico.

8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente articolo, l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione

definite secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera *d)*. La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai fini della determinazione della quota supplementare.

9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità, considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilirà entro il 1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste.

11. L'Autorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari.

12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dall'Autorità.

13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia".

«Art. 8 *(Contabilità dei costi)*. - 1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema di contabilità dei costi da esso utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G.

2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi:

a) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

b) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:

1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;

2) se non è possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei costi comuni analoghe;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilità di imputazione diretta e indiretta.

3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l'Autorità potrà emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati.

4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati in forma riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dal l'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.

5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi ditale fornitura, fermo quanto previsto dall'articolo.

6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti».

«Art. 9 *(Separazione contabile)*. - 1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione od altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni atti-

vità svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.

2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.

3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacità di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.

4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorità può pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera *c)*, dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.

5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo il disposto dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformità in tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20».

Decreto 17 maggio 2002

Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 249 del 1997, in base al quale alla copertura finanziaria di parte dell'onere di "funzionamento", si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;

VISTO l'art. 2, comma 38, lettera b), della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalità di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione del funzionamento delle autorità;

CONSIDERATO che il citato comma 38, lettera b), della legge n. 481/1995 dispone tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTO il comma 40, del citato art. 2, della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;

VISTA la comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 2002, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità nella riunione del 10 aprile 2002;

VISTO il parere emesso dal Ragioniere generale dello Stato il 26 aprile 2002;

DECRETA

Art. 1

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:

a) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione;

b) emittenti televisive:

b.1) su frequenze terrestri;

b.2) via cavo e satellite.

c) emittenti radio, anche via cavo e satellite;

d) editori:

d.1) giornali quotidiani;

d.2) periodici e riviste;

d.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;

d.4) editoria elettronica e digitale.

e) concessionarie di pubblicità:

e.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;

e.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;

e.3) da trasmettere per via telematica.

f) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali:

f.1) fornitori di servizi di accesso;

*f.*2) fornitori di servizi d'informazione;

*f.*3) produttori e distributori di servizi e prodotti interattivi e multimediali.

g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.

2. Il contributo è determinato applicando la percentuale di cui al successivo art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1, al netto delle quote riversate agli operatori terzi. Per l'anno 2002, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attività:

a) attività esercitate da meno di due anni rientranti in una o più delle categorie di cui al comma 1, purché i ricavi stessi non derivino da pari attività esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;

b) attività proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti "in stato di crisi";

c) attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;

d) attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale;

e) attività per servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali.

Art. 2

1. Il versamento del contributo va eseguito entro il 31 luglio 2002, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo.

Il versamento deve affluire al capitolo 3694, art. 9.

Art. 3

La percentuale del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, per l'anno 2002, è fissata nella misura dello 0.37 per mille dei ricavi di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4

1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 15 settembre 2002, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sulla materia.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il Ministro
TREMONTI

Allegato

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento risorse umane e finanziarie - Centro direzionale isola B5 - Pal. Torre Francesco - 80143 NAPOLI

SEZIONE 1: RIFERIMENTI ANAGRAFICI

Il sottoscritto nella qualità di

dell'impresa iscritta alla C.C.I.A.A. di al numero Reg. imprese n.....

C.F..... P.IVA

Sede Legale Prov. Via N.... ..cap

Tel. Fax E-mail

Estremi iscrizione registro: ROC:

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art..... del Decreto Ministeriale

SEZIONE 2: VALORI CONTABILI E CATEGORIE DI APPARTENENZA

Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti: €
(riportare l'ammontare complessivo dei ricavi del valore della produzione)
Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti assoggettati e/o esenti: €
Categoria di appartenenza prevalente (per base imponibile): Cat.
(indicare la lettera e la definizione di cui all'Art.1 comma 1.)
Calcolo del contributo dello 0,37 per mille :

Cat.	Attività Esercitata	Cod.Istat	Ricavi imponibili €:	Ricavi esclusi/esenti € *
Resid.				
Resid.				
		TOTALE		
CONTRIBUTO: 0,37xA/1000				
ESTREMI DEL VERSAMENTO:			(allegare fotocopia della ricevuta)	

* NOTE: fornire le motivazioni dell'esclusione/esenzione

data

Il legale rappresentante
timbro e firma

AUDIZIONI

AUDIZIONI

Senato della Repubblica - Camera dei deputati (XIV legislatura)
Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Seduta di martedì 9 ottobre 2001

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Intervengono i dottori Paola Manacorda e Giuseppe Sangiorgi, commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Poiché abbiamo problemi di tempo, l'audizione di oggi con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riguarderà soltanto la parte obbligatoria, prevista per legge, relativa alle determinazioni dell'Autorità in vista della predisposizione del regolamento per le campagne elettorali per il Molise e la Sicilia, che dobbiamo emanare di intesa e con responsabilità.

Annuncio che il presidente Cheli si scusa con la Commissione per la sua assenza, ma aveva un impegno assolutamente impossibile da disdire quindi è sostituito, peraltro con assoluta autorevolezza, dal vicepresidente, dottoressa Paola Manacorda, accompagnata dal commissario competente per i regolamenti, dottor Giuseppe Sangiorgi.

Do la parola alla dottoressa Manacorda.

MANACORDA. Signor presidente, voglio innanzitutto portare le scuse del presidente Cheli, che non ha potuto partecipare a questo incontro per impegni istituzionali.

Nel merito dell'audizione, voglio dire che abbiamo predisposto una bozza del provvedimento relativo alla campagna elettorale per l'elezione del consiglio, del presidente e della giunta della regione Molise, fissata per l'11 novembre e una bozza per altre due campagne elettorali, relative alle elezioni comunali e provinciali nella regione Sicilia e nella regione Trentino-Alto Adige, elezioni fissate per il 25 novembre. Come di consueto, dopo la predisposizione delle bozze di regolamento, aspettiamo una successiva riunione di approvazione, dopo aver concordato con voi le modalità, il più possibile omogenee, che si applicano rispettivamente alle emittenti private e all'emittente pubblica.

Poiché competente per l'applicazione della legge n. 28 e relatore su questi provvedimenti è il commissario Sangiorgi, gli cedo la parola per illustrare i provvedimenti.

SANGIORGI. Signor Presidente, una costante dei nostri incontri (mi pare siano stati 4 nell'anno 2000 e questo è il secondo del 2001) è la ricerca di omogeneità nella disciplina della *par condicio*, una omogeneità che tiene conto da una parte della natura di servizio pubblico della RAI e dall'altra della natura di servizio commerciale delle TV private, il che non esclude un rilievo pubblico anche di queste emittenti per quanto riguarda il tema dell'informazione e della comunicazione. La ricerca di omogeneità dipende dal fatto che i regolamenti sono due per due distinti soggetti, mentre unica è l'autorità che deve vigilare sulla loro applicazione: l'omogeneità della disciplina semplifica anche i compiti di vigilanza. La differenza maggiore riguarda il tempo dedicato in particolare alla comunicazione politica, generalmente maggiore nelle reti RAI rispetto al-

le TV private. Dal punto di vista tecnico, l'Autorità, anche per facilitare il mondo dell'emittenza locale, professionalmente meno forte delle grandi aziende nazionali, è ricorsa ad una serie di strumenti tesi a facilitare i soggetti politici nelle loro domande, e le televisioni e le radio private nel dare le loro disponibilità in modo che, riempiendo un medesimo modello, si sia rapidamente in grado di avere un quadro della situazione. Ricordo che a livello nazionale sono ormai alcune centinaia le emittenti televisive e altrettante, se non di più, quelle radiofoniche, che aderiscono, soprattutto per quanto riguarda i messaggi autogestiti. Si tratta quindi di un impegno anche dal punto di vista organizzativo abbastanza rilevante.

Quanto al tema della disciplina, bisogna sempre rimarcare l'aspetto legato all'articolo 4 della legge che riguarda la comunicazione politica. Questo articolo distingue due periodi: un primo periodo va da quando vengono indetti i comizi a quando vengono presentate le candidature, mentre un secondo periodo va da quando vengono presentate le candidature alla elezione. Nell'interpretazione della legge, confortati da una lettura tecnica del testo, abbiamo sempre seguito un criterio di disciplina. Nel primo periodo il legislatore in qualche modo chiede un esame di quanto è stato fatto nella legislatura precedente: infatti fa riferimento esplicito ai soggetti politici facenti parte dell'esperienza legislativa precedente. Quindi, rispetto a questo primo periodo, abbiamo sempre detto che il confronto nella comunicazione politica deve svolgersi secondo una regola di presenza proporzionale legata ai maggiori numeri e quindi alle maggiori responsabilità di gestione o di opposizione. Il secondo periodo, quello che scatta con la presentazione delle candidature, mette tutti su un piano di parità, e pertanto il tempo è riservato paritariamente a tutti i soggetti politici. Poiché la legge ci chiede un vestito su misura per ogni tipo di confronto elettorale (in particolare questi sono analoghi quanto a modalità elettive), riserviamo nella seconda parte una metà del tempo alle coalizioni che si riconoscono in un candidato premier alla regione o alla carica di sindaco e per l'altra metà del tempo, sempre paritariamente, alle liste che presentano candidati al consiglio comunale.

Un altro articolo sempre è interessante per noi è quello che riguarda i sondaggi politici. Abbiamo sempre cercato - e la legge è molto chiara per fortuna su questo punto - di fare in modo che i sondaggi non venissero adoperati come una tecnica strumentale di comunicazione per indurre comportamenti, ma registrassero gli orientamenti in corso. C'è allora un piccolo armamentario disciplinare per il quale, sapendo quando è stato commissionato un sondaggio, chi lo ha commissionato, se quel sondaggio è obiettivamente di tipo rappresentativo o meno, il cittadino elettore a contatto con questi sondaggi è in grado di avere un contesto di trasparenza per capire se effettivamente la notizia che egli viene data - spesso con grande clamore - che origine ha, a quale platea di persone si riferisce, chi l'ha commissionata e così via.

L'altro aspetto riguarda naturalmente la sottile e complessa distinzione tra comunicazione politica, che ruota intorno al soggetto politico che parla in prima battuta, e informazione politica che ruota invece intorno al protagonista della comunicazione e dell'informazione, che in questo caso è il giornalista. È una differenza che la legge ha definito in modo chiaro. Resta sul piano dell'informazione, anche in omaggio all'articolo 21 della Costituzione, il fatto che da un lato questa informazione deve essere orientata a criteri di parità nel rappresentare le posizioni dei vari competitori, mentre, dall'altro lato, che bisogna far salva, in un equilibrio affidato moltissimo all'etica e alla professionalità dell'operatore dell'informazione, la linea editoriale delle diverse emittenti che, pur dando spazio a tutti, possono sempre riservarsi, sul piano delle opinioni e dei commenti, la sottolineatura di quella che per loro può essere una posizione più congeniale alla propria linea editoriale.

Questo è l'insieme delle questioni che abbiamo più volte dibattuto, anche nel passato, in questa Commissione. Noi continueremo a muoverci sulla falsariga delle linee che ha appena indicato.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere ai nostri ospiti se possono lasciarci i documenti che hanno predisposto per poterne dare informazione nell'ambito della Commissione.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Signor presidente, sono molto grato ai nostri ospiti per la sintesi con cui hanno illustrato l'argomento al nostro esame e che dovrebbe costituisce un punto di riferimento intelligente di discussione per i membri della Commissione. Vorrei chiedere una valutazione rispetto alle esperienze fatte sulla base dei principi che sono stati ricordati e che in questa fase e rimangono in vigore. Vorrei cioè chiedere se, sulla base dell'esperienza passata, ritenete che questi principi debbano essere modificati o possano continuare ad essere applicati così come sono. Siamo di fronte alla necessità di un cambiamento, oppure le cose possono rimanere come sono?